



Decreto Dirigenziale n. 500 del 28/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO I NORMANNI" DA REALIZZARSI IN LOC. CANTARIELLO NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. AGRICOLA PARTENOPEA SRL - CUP 4339.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 181912 del 7.03.2011, la Soc. Agricola Partenopea srl, con sede in Napoli alla viale Gramsci n. 23, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "realizzazione del complesso commerciale denominato "I Normanni" da realizzarsi in loc. Cantariello nel Comune di Afragola (NA);

- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 122905 del 17.02.2012, la Società proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisita al prot. reg. n. 146200 del 27.02.2012, prot. reg. n. 60571 del 25.01.2013;
- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema all'istruttore arch. Maddalena Grazioli, appartenente alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- d. che nella seduta del 1.08.2013, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, evidenziate le seguenti criticità:
- con nota, acquisita agli atti in data 07/03/2011 prot. n.181912, il proponente ha trasmesso la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A., anche se nell'avviso pubblicato sul BURC n. 19 del 21.03.2011 viene specificato che: sono stati depositati presso il Servizio VIA gli atti (Studio di Impatto Ambientale, Sintesi non Tecnica) per l'avvio della procedura di VIA;
 - nello Studio preliminare ambientale trasmesso in data 25.01.2013 prot. n. 60571, come integrato dal proponente in riscontro alle richieste dell'Ufficio, è stato dedicato ampio spazio alla descrizione di un progetto, *per la risoluzione della viabilità veicolare dell'intero comparto commerciale*, relativo alla realizzazione di nuovi Svincoli Autostradali e della Viabilità di accesso al Centro Commerciale, inoltrato dalla stessa società Proponente al Comune di Afragola (in data 29/11/2012 prot.n°26981) con la richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 - art. 14 e s.m.i., finalizzata alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui alla L.R. n. 16/2004 - art. 12, ma non presente all'atto della richiesta di verifica di assoggettabilità del 2011. Tale progetto, non era stato menzionato nello Studio preliminare originario;
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nello SPA viene asserito che *l'opera in progetto determinerà un aumento del traffico veicolare che rappresenta la fonte primaria del fono-inquinamento*, ma poi semplicisticamente si indica che, *in considerazione della morfologia dell'area e stanti i bassi livelli di emissioni attuali, non si raggiungono livelli di attenzione e di allarme ambientale*. Tale asserzione non risulta convincente, tenuto conto che l'area interessata dall'intervento è prossima ad ulteriori centri commerciali e ricade in "Zona di Risanamento" secondo il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, pertanto andrebbe valutata la possibilità che il proponente predisponga un piano di monitoraggio per la qualità dell'aria, da concordare con l'ARPAC;
 - analogamente per quanto riguarda l'impatto acustico nello "Studio di impatto Acustico" risulta che il maggior impatto è costituito dall'intenso traffico veicolare sulla Autostrada A1 e dall'asse viario contiguo alla zona che sarà edificata, ma che la presenza delle nuove sorgenti di rumore introdotte con la realizzazione del complesso porteranno ad un impatto acustico minimo nella zona. Andrebbe, però, prevista una campagna di rilievi fonometrici anche in corrispondenza dei recettori sensibili, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia;
 - per quanto riguarda le acque reflue, il proponente dichiara che confluiranno *"nell'esistente rete fognaria comunale"*. Allo stato non risulta acquisita alcuna autorizzazione allo scarico delle acque reflue e andrebbe verificata la fattibilità dell'allaccio.

ha deciso, per l'ampiezza e la complessità delle opere, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale SIA nel quale sia valutato l'effetto cumulativo degli impatti sull'area dell'intervento già caratterizzata da un traffico veicolare particolarmente intenso e da una eccessiva occupazione del suolo e un monitoraggio del consumo idrico e della produzione dei reflui, nonché della qualità dell'aria.

- e. che con nota prot. reg. n. 664921 del 27.09.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 1.08.2013 così come sopra riportato;
- f. che con nota, acquisita agli atti con prot. reg. n. 826730 del 3.12.2013, la Soc. Agricola Partenopea ha presentato le osservazioni al parere espresso in data 1.08.2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24.02.2014, ha deciso - sulla base delle osservazioni presentate - di confermare il parere già espresso nella seduta del 1.08.2013 di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto dai dati riportati nella relazione non si ritengono superate le criticità inerenti l'adeguamento e la realizzazione della nuova viabilità interessante un'autostrada, non inclusa nel progetto in valutazione, che costituisce il presupposto necessario per la risoluzione delle rilevanti problematiche connesse al traffico veicolare per l'accesso all'area di intervento, caratterizzata dalla presenza di altri due centri commerciali di grandi dimensioni. Tali problematiche verrebbero aggravate dalla realizzazione del nuovo centro commerciale in assenza della realizzazione della citata viabilità, della quale attualmente non c'è certezza. La Commissione ritiene che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA completo delle infrastrutture viarie necessarie al suo esercizio. In tal senso, considerato che alcune opere viarie interessano la rete autostradale, ritiene altresì necessario formulare un quesito alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente in ordine alla procedura VIA più idonea da adottare nel caso di cui trattasi, considerata la diversa competenza per la VIA delle opere a farsi.
- b. che la Soc. Agricola Partenopea srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 7.02.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'istruttore arch. Maddalena Grazioli, appartenente alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- 1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 1.08.2013 e confermato in data 24.02.2014, il progetto "realizzazione del complesso commerciale denominato I Normanni" da

realizzarsi in loc. Cantariello nel Comune di Afragola (NA), proposto dalla Soc. Agricola Partenopea srl, con sede in Napoli alla viale Gramsci n. 23, in quanto dai dati riportati nella relazione non si ritengono superate le criticità inerenti l'adeguamento e la realizzazione della nuova viabilità interessante un'autostrada, non inclusa nel progetto in valutazione, che costituisce il presupposto necessario per la risoluzione delle rilevanti problematiche connesse al traffico veicolare per l'accesso all'area di intervento, caratterizzata dalla presenza di altri due centri commerciali di grandi dimensioni. Tali problematiche verrebbero aggravate dalla realizzazione del nuovo centro commerciale in assenza della realizzazione della citata viabilità, della quale attualmente non c'è certezza. La Commissione ritiene che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA completo delle infrastrutture viarie necessarie al suo esercizio. In tal senso, considerato che alcune opere viarie interessano la rete autostradale, ritiene altresì necessario formulare un quesito alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente in ordine alla procedura VIA più idonea da adottare nel caso di cui trattasi, considerata la diversa competenza per la VIA delle opere a farsi.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri